



REGOLAMENTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN
ECONOMIA
ex art. 125 del codice degli appalti

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce le condizioni, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 163/2006, di seguito definito "Codice", e dal Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia" del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di procedure di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori possono essere effettuate:

I. mediante amministrazione diretta

II. mediante cottimo fiduciario

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 2

Obbligo del ricorso al MEPA

L'Aero Club d'Italia è tenuto, per gli acquisti in economia di beni e servizi, ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA nel rispetto dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA, l'acquisto deve essere fatto mediante Ordini di Acquisto (ODA) per forniture di beni e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa), e Richieste di Offerta (RDO) indirizzate ad almeno cinque operatori accreditati sul MEPA, per forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario (iva esclusa).

E' consentito di non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione qualora non vi sia presente il bene/servizio e la categoria merceologica oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, sia inidoneo per le necessità dell'amministrazione.

La mancanza delle qualità essenziali deve essere dichiarata e motivata dal Dirigente competente.

In caso di eventuale esistenza sul mercato tradizionale di condizioni contrattuali più favorevoli ovvero in caso di parziale difformità del bene presente sul MEPA è attivabile sul MEPA lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO), di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specificare caratteristiche maggiormente dettagliate dei beni e servizi oggetto della fornitura.

E' anche possibile, in caso di eventuale esistenza sul mercato tradizionale di condizioni contrattuali più favorevoli, di ricorrere al medesimo mercato tradizionale con specifica motivazione nell'Atto Dispositivo del titolare del centro unico di responsabilità generale, il Direttore Generale a contrarre in merito alle ragioni di convenienza economica e di interesse pubblico legittimanti.

Art. 3

Dirigente competente per l'acquisto in economia di lavori, beni e servizi.

1. Il dirigente competente per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi è il Direttore Generale il quale attiva la procedura di acquisto in economia, e ne cura lo svolgimento fino alla completa esecuzione del rapporto contrattuale, adottando tutti gli atti necessari eventualmente assistito dal responsabile del procedimento specificamente individuato.

Art. 4

Ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di lavori

I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.

I lavori eseguibili in economia sono tutti quelli rientranti nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del codice dei contratti;
- b) manutenzione di opere o impianti
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

E' fatto obbligo al RUP della rendicontazione finale per i lavori eseguiti con le procedure del presente Regolamento.

4. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP previo giudizio di congruità del prezzo.

5. Il ricorso all'affidamento diretto non può essere utilizzato nei confronti dello stesso fornitore più di due volte nel corso dell'anno nei limiti massimi consentiti o in numero superiore di affidamenti diretti fino a concorrenza di €80.000,00 annui, IVA esclusa.

6. Nessuna acquisizione di lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli acquisti in economia.

Art. 5

Ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni e servizi

1. Il ricorso alla procedura in economia è ammesso fino alla soglia di valore comunitario per le tipologie di beni e servizi elencati nell'Allegato A) al presente Regolamento che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Per determinare il valore delle forniture e dei servizi da acquistare in economia con regolarità si fa riferimento all'esercizio finanziario ai sensi dell'art. 29 comma 10 del codice degli appalti.

Art.6

Casi particolari di ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni e servizi

Il ricorso al sistema in economia è altresì consentito, motivatamente, nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura e per il tempo strettamente necessari;
- d) particolare urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

5. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli acquisti in economia.

Art. 7

Requisiti dell'affidatario.

1. L'affidatario dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, nonché degli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto.
2. i requisiti debbono permanere per tutta l'esecuzione del contratto e possono essere verificati a campione.

ART 8

Svolgimento della procedura in economia

1. Il Direttore Generale competente con proprio Atto dispositivo dispone l'acquisto in economia di una fornitura o di un servizio tra quelli oggetto del presente regolamento individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. Entro il limite di importo di euro 40.000,00 può essere eseguito l'affidamento diretto a seguito di negoziazione con un unico fornitore e con giudizio di congruità del prezzo da parte del dirigente competente ai sensi dell'art. 336 del regolamento il quale dispone che l'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato con facoltà di avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul MEPA.
3. Il ricorso all'affidamento diretto può essere utilizzato nei confronti dello stesso fornitore nel corso dell'anno fino a concorrenza di €40.000,00 annui.
4. Gli acquisti oltre 40.000,00 euro e fino alla soglia di rilievo comunitario vengono effettuati con invio di lettera-invito ad almeno cinque operatori economici individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento mediante indagini di mercato, consultazione di cataloghi o di reti telematiche. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici disponibili sul MEPA proprio o delle altre amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nella lettera d'invito sono contenute le seguenti informazioni essenziali:
 - a) l'oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e importo massimo previsto;
 - b) modalità e termine per la ricezione delle offerte;

- c) le garanzie eventualmente richieste al contraente;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione con i relativi pesi ponderali;
- f) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- g) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- h) le modalità e il termine di esecuzione della prestazione;
- i) le modalità e i termini di pagamento;
- j) le eventuali penalità;
- k) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e la richiesta all'offerente di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- l) il nominativo del responsabile del procedimento;
- m) ogni altra indicazione che si rendesse necessaria per la particolarità del bene o del servizio da acquisire.
- n) l'eventuale facoltà, per i contratti pubblici di fornitura di beni, di ricorrere ad aumenti e/o diminuzione nei limiti del 20% del contratto;
- o) l'eventuale facoltà, per i contratti pubblici di servizi, di ricorrere all'art. 57, comma 5 del D.Lgs. 163/2006;
- p) accettazione, da parte dell'operatore economico che presenta offerta, del codice di comportamento dell'Ente e della relativa clausola risolutiva in caso di violazione dello stesso;
- q) dichiarazione resa dall'operatore economico di non avere concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell'Ente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dello stesso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli importi in aumento di cui ai punti n) e o) devono essere computati ai fini delle soglie di cui alla tabella allegata.

5. L'affidamento deve essere supportato da dichiarazione di congruità del prezzo da parte del dirigente competente e/o del responsabile di procedimento ai sensi dell'art. 336 del regolamento sopra riportato.

Art. 9

Valutazione delle offerte

1. L'aggiudicatario degli acquisti in economia viene individuato normalmente in base al prezzo più basso, ma nell'Atto Dispositivo a contrarre il Direttore Generale può ritenere di aggiudicare in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando i criteri di valutazione.
2. Per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile avvalersi di una Commissione di gara costituita da tre membri nominata con provvedimento del Direttore Generale competente per l'acquisto.
3. Le operazioni della Commissione si svolgono in sedute pubbliche, ad esclusione di quelle ove si effettuano valutazioni tecnico-discrezionali delle offerte.
4. Delle operazioni della Commissione deve essere redatto un verbale di gara a cura di un membro della Commissione che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante o da un soggetto appositamente nominato segretario verbalizzante dal Presidente.
5. Nel caso di individuazione dell'offerta al prezzo più basso, il Presidente in presenza di due testimoni, redige verbale in cui dà atto dell'integrità delle buste pervenute, del loro contenuto e individua il prezzo più basso. Il verbale è sottoscritto anche dai due testimoni.
6. Al termine delle operazioni, la Commissione predispose la graduatoria di gara ed aggiudicaprovvvisoriamente l'acquisto al miglior offerente. Previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, il Direttore Generale provvede all'aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
7. Il contratto deve essere stipulato per iscritto anche mediante lo scambio di lettere con cui il dirigente ordina i beni e i servizi aggiudicati riportando i contenuti della lettera d'invito.

Art. 10

Codice Identificativo della Gara (CIG) e pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Per gli acquisti in economia deve essere acquisito il codice identificativo della gara (CIG) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC - ex AVCP), che deve essere indicato negli atti di affidamento, con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dall'ANAC stessa.

2. Per gli acquisti in economia è dovuto il pagamento, sia da parte della stazione appaltante che da parte dei concorrenti, del contributo a favore dell'ANAC, istituito dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266, con le modalità ed i limiti di importo stabiliti dalla medesima Autorità.

Art. 11

Pubblicità e informazione

Ai sensi dell'art. 331 del Regolamento, le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia; solo l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Il Direttore Generale assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Art. 12

Cauzioni

1. Le offerte e la regolare esecuzione del contratto sono garantite dalla cauzione provvisoria e dalla cauzione definitiva previste dagli artt. 75 e 113 del Codice. Dette cauzioni devono prevedere, se costituite in forma fideiussoria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del dell'Aero Club d'Italia.

2. Per lavori, servizi e forniture fino ad Euro 40.000,00, al netto di iva, il Direttore Generale può disporre l'esonero dalla costituzione della cauzione definitiva.

3. Per acquisti di importo non superiore ad Euro 50.000,00, al netto di iva, è consentito disporre l'esonero dalla costituzione della cauzione provvisoria.

4. La cauzione definitiva è svincolata dal dirigente competente per l'acquisto, previa verifica dell'esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale.

5. Negli affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti incaricati devono essere muniti delle polizze assicurative previste dall'art. 111 del Codice.

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 13

Esecuzione della spesa in economia

1. L'esecuzione del contratto è affidata preferibilmente ad un responsabile del procedimento/RUP, al quale spetta verificare il rispetto dei patti, delle condizioni e dei termini contrattuali. Il responsabile del procedimento/RUP, nel caso di accertate inadempienze da parte dell'operatore economico contraente, propone al dirigente competente l'adozione delle sanzioni contrattuali pattuite, quali l'applicazione delle penali, l'escussione della cauzione definitiva e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto in danno del contraente inadempiente.

Art. 14

Variazioni dell'importo contrattuale

1. Qualora nel corso dell'esecuzione si rendano necessari aumenti o diminuzioni nella fornitura o nel servizio in presenza dei presupposti ed entro i limiti di valore dell'art. 311 del regolamento, il dirigente competente vi provvede, su proposta del responsabile del procedimento/RUP e l'affidatario è obbligato ad assoggettarvisi ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

2. Nessuna variazione può comportare, in caso di integrazione dell'importo affidato, il superamento del valore di soglia comunitaria.

Art. 15

Revisione prezzi

I contratti aventi ad oggetto l'esecuzione periodica o continuativa di beni o servizi, la cui durata sia superiore ad un anno, sono soggetti alla revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata, a partire dal secondo anno di durata del contratto, dal dirigente competente sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento/RUP tenuto conto delle rilevazioni dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del Codice, degli indici Istat, delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento ed ogni ulteriore elemento ritenuto idoneo.

Art. 16
Obblighi di sicurezza

Le procedure di acquisto in economia di lavori beni e servizi devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso si presenti il rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, occorre redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza devono essere allegati al contratto.

Art. 16
Stipulazione del contratto

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata (art. 334, c. 2, DPR n. 207/2010) che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Ente dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi, la quale riporta gli stessi contenuti della lettera invito.

In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il Mercato elettronico, il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Ente (art. 328, c. 5, DPR n. 207/2010).

Art. 17
Termini di pagamento

I pagamenti relativi agli acquisti in economia sono disposti, previa verifica della conformità della prestazione e l'emissione di regolare fattura, nel termine indicato nel contratto sottoscritto.

La verifica della conformità, ovvero il collaudo, può essere sostituita da una attestazione di regolare esecuzione qualora l'importo dei lavori o delle forniture non superi rispettivamente €40.000,00 ed €30.000,00 IVA esclusa.

oooooooooooo

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

ex art. 125 del codice degli appalti

Il ricorso alla procedura in economia è ammesso fino alla soglia di valore comunitario per le tipologie di beni e servizi di seguito elencati:

1. Servizio di biglietteria
2. Buoni pasto
3. Spese per aggiornamento tecnico professionale del personale
4. Acquisti di medaglie coppe di rappresentanza, diplomi, fasce tricolori, bandiere, premi ed altro materiale promozionale
5. Divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa e di altre fonti di informazione
6. Abbonamenti, giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e simili e acquisti di libri, nonché relative spese di ordinaria rilegatura
7. Provvista di generi di cancelleria, stampati, registri, materiali e per disegno e per fotografia, tabulati e simili.
8. Spese di rappresentanza
9. Provviste di effetti di corredo per il personale e per le squadre occorrenti per l'espletamento dell'attività
10. Fitto locali
11. Manutenzioni, ripristini, riparazioni e adattamenti di locali, immobili, impianti, attrezzature e macchinari, spese di giardinaggio
12. Spese postali telegrafiche e telefoniche
13. Spese per studi, indagini e rilevazioni

14. Organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre e altre manifestazioni sportive, culturali e scientifiche nazionali e internazionali
15. Manutenzione, riparazione, noleggio degli autoveicoli, aeromobili e altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio e accessori
16. Impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, strumentazione e collegamenti informatici
17. Pulizia, disinfestazione e derattizzazione di locali
18. Spese per vigilanza e segreteria reception
19. Spese per traduzioni e interpretariato, spese per servizio "gestione gare" e altri incarichi speciali
20. Montaggio e smontaggio di attrezzature mobili
21. Trasporti, spedizioni e facchinaggi
22. Smaltimento dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani speciali tossici e nocivi
23. Servizi bancari e assicurativi
24. Spese per stampa, fotografia, litografia
25. Acquisito, manutenzione, riparazione e noleggio di beni mobili quali; arredi, attrezzature tecniche, strumenti scientifici, strumenti di volo, macchine d'ufficio e simili acquisto e assistenza software ed hardware ed elaborazioni in service
26. Servizio di brokeraggio